

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 APRILE 2003, N. 4/L**

**Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione dell'art. 7, comma 3 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6<sup>1 2</sup>**

**[Art. 1 (Disposizioni generali)]**

1. Ai sensi dell'articolo 3-*quater* della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, il presente regolamento reca principi e disposizioni ai quali dovranno attenersi i regolamenti provinciali di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge regionale n. 4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora in avanti LR 4/92).

<sup>1</sup> In B.U. 20 maggio 2003, n. 20.

<sup>2</sup> Il presente decreto e s.m. è stato abrogato dal comma 2 dell'art.3 del DPRReg. 12 giugno 2012, n. 6/L fatte salve alcune disposizioni così riportate: "2. Il decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 4/L e successive modifiche è abrogato, ma continua ad applicarsi alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 e s.m. riferite agli anni antecedenti al 2012, nonché alle domande di cui ai Capi I e I-*bis* della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modifiche, relative agli anni antecedenti al 2011".

**Art. 2 (Definizione di nucleo familiare)**

1. Per "nucleo familiare", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della LR 4/92, si intende quello di cui al comma 4 dell'articolo 14 della medesima legge regionale, vale a dire quello di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153. Rientrano nel nucleo anche i figli ed equiparati a carico, di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nonché i genitori non coniugati, ma di fatto conviventi.

2. Il nucleo familiare viene considerato nella sua composizione e nelle condizioni esistenti alla data dell'adesione alle singole forme assicurative e dei successivi rinnovi annuali.

**Art. 3 (La situazione economica)**

1. La situazione economica del nucleo familiare della/del richiedente è definita sulla base di criteri unificati, con riguardo al reddito lordo e al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari.

2. Ulteriori specificazioni relative alle componenti di reddito e di patrimonio possono essere effettuate nel dettaglio dai regolamenti provinciali nel rispetto delle indicazioni di massima riportate nell'allegato al presente regolamento.

3. I dati relativi al reddito ed al patrimonio sono forniti dalla/dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

---

---

4. Il patrimonio del nucleo familiare non viene preso in considerazione qualora la somma dei valori di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato al presente regolamento sia inferiore al limite di euro 155.000,00. In tal caso l'assicurata/o può limitarsi a dichiarare che il proprio patrimonio ha un valore inferiore al suddetto limite.

5. Ciascuna Provincia Autonoma disciplina, con proprio regolamento, la periodicità e le modalità con le quali viene accertata la situazione economica del nucleo familiare della/del richiedente e può prevedere altresì la possibilità di rilasciare una certificazione della condizione economica a validità pluriennale, secondo criteri stabiliti dal regolamento medesimo.

6. È facoltà della Giunta regionale modificare annualmente l'importo di cui al comma 4.

#### **Art. 4 (Determinazione della misura della contribuzione)**

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi successivi, la contribuzione è dovuta nelle misure risultanti dall'allegata tabella A, in funzione della condizione economica.

2. È dovuta la contribuzione nella misura massima, se non è presentata, entro il termine previsto, la dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. (*omissis*)<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Comma soppresso dal DPRReg. 28 luglio 2003, n. 11/L.

---

---

4. I minorenni che aderiscono alle assicurazioni per gli assegni di natalità e di cura versano la contribuzione nella misura minima fino al raggiungimento della maggiore età.

5. La contribuzione risultante dall'applicazione della tabella A è rideterminata annualmente, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2 del regolamento approvato con DPGR 5 giugno 2000, n. 5/L. Alla rideterminazione della contribuzione dovuta si provvede in relazione a ciascun anno assicurativo con le medesime modalità previste dal comma 1.

6. Nel caso in cui, a seguito di dichiarazioni non veritiere, si rilevi una differenza tra quanto dovuto a titolo di contribuzione e l'importo versato dall'interessata/o, questa viene recuperata e aumentata degli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per il recupero della contribuzione nella misura dovuta.

7. I regolamenti provinciali disciplinano quant'altro occorre ai fini del calcolo della contribuzione ivi incluse le disposizioni sull'arrotondamento e sull'applicazione dell'euro.

8. È facoltà della Giunta regionale modificare annualmente gli importi della tabella A, in seguito alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

#### **Art. 5 (Calcolo delle condizioni economiche)**

1. La situazione economica è data dalla somma dei valori del reddito e del patrimonio, valutati secondo quanto stabilito nell'allegato al presente regolamento,

---

---

rapportata alla scala di equivalenza di cui alla tabella B del medesimo allegato.

2. Il procedimento di calcolo dei valori del reddito e del patrimonio è quello di seguito riportato:

- a) si sommano i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare;
- b) si sommano gli elementi del patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare;
- c) il patrimonio complessivo ottenuto in base a quanto disposto alla precedente lettera b) viene valutato secondo quanto previsto dalla tabella C allegata.

**Art. 6 (Disposizioni in materia di integrazione dell'assegno al nucleo familiare)**

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14 della LR 4/92, ai fini della collocazione nelle fasce di reddito di cui alle tabelle A, B e C allegata alla medesima legge, viene considerato il valore risultante dalla somma dei redditi valutati secondo quanto previsto dal presente regolamento.

**Art. 7 (Disposizioni finali e transitorie)**

1. Per le persone iscritte alle varie forme assicurative previste dalla LR 4/92 in base alla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della LR 6/98, che non hanno interrotto il rapporto assicurativo, e per quelle che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del regolamento della Provincia Autonoma di Trento

---

---

approvato con DPGP 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., l'annualità assicurativa e quella contributiva coincidono con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

2. Per le persone di cui al comma 1, il versamento della contribuzione dovuta ai sensi del presente regolamento è effettuato, in via anticipata, entro il termine stabilito dai regolamenti provinciali e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale la contribuzione medesima si riferisce.

3. Le disposizioni di cui al punto 2.2 e 4.3 dell'allegato al presente regolamento si applicano alle domande di adesione ed ai rinnovi alle varie forme assicurative presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso.].

